

Statuto della "Fondazione Casa del Fanciullo - Sanità e Sviluppo Solidale ETS"

ART. 1

IPAB "CASA DEL FANCIULLO SACRO CUORE" - ORIGINE, EVOLUZIONI E PATRIMONIO IMMOBILIARE.

La Casa del Fanciullo fu costituita e promossa come Opera Pia attivata nel 1953 da parte di un comitato promotore di privati cittadini del Comune di Carini che ebbe approvare lo Statuto e costituire il relativo Consiglio di Amministrazione.

E successivamente, fu riconosciuta dapprima come Ente Morale con DPR nel 1975, e poi classificata come IPAB con Decreto Assessore Regionale Enti Locali del marzo 1987.

Adeguandosi alle nuove esigenze, a partire dagli anni '90 ottenne dapprima (1996) l'accreditamento per lo svolgimento di attività di riabilitazione da parte dell'Assessorato alla Sanità ed a seguire (1997) ha formalizzato la convenzione sanitaria con l'ASP di Palermo per l'espletamento dell'attività sanitaria territoriale.

Dall'anno 1997, quindi, rispetto ad una iniziale attività di carattere sociale, di assistenza e di istruzione, in favore di fanciulli orfani e bisognosi di ricovero, nonché della realizzazione di alcuni progetti formativi, l'Istituto si è progressivamente evoluto e qualificato sul versante dell'attività di riabilitazione sanitaria, attivando un apposito Centro per prestazioni di riabilitazione in favore di soggetti adulti e piccoli assistiti.

Nel corso degli anni, l'attività della convenzione si è connotata da crescenti caratteri di economicità (riportata nei dati di bilancio), competitività (per la qualità delle prestazioni rese), redditività (per le rette ASP che ne costituiscono le prevalenti entrate).

Fin dall'origine, l'Ente si è avvalso di un idoneo e congruo patrimonio immobiliare di proprietà regolarmente catastato, costituito da 3 edifici (realizzati con risorse provenienti da fondi e donazioni private) e da un annesso giardino





Con apposito approfondimento elaborato nel corso del 2023, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Casa del Fanciullo, dopo la sua ricostituzione disposta con D.A. Assessore Famiglia n. 49 del 07/04/2023, ha deliberato nel 2024, alla luce delle direttive del D.P.C.M. del 1990, dei criteri di cui alla Delibera della GRG n. 608 del dicembre 2020 e delle caratteristiche dell'attività svolta, la trasformazione in apposita Fondazione che può avvalersi di un nuovo modello operativo più agile e moderno.

ART. 2
DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, DURATA

2.1 La Fondazione assume la denominazione di "Fondazione Casa del Fanciullo - Sanità e Sviluppo Solidale".

2.2 La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

2.3 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato

ART. 3
SEDE

3.1 La Fondazione ha sede in Carini (PA)


3.2 La Fondazione potrà operare in ambito regionale nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento dei fini istituzionali.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie in ambito regionale

ART. 4
FINALITA'

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria o tirocini;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sanitario e/o sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



ART. 5
SCOPI E AREE DI INTERVENTO

5.1 Allo scopo di realizzare le finalità di interesse generale di cui al precedente art. 4, la Fondazione, tra l'altro, si propone di svolgere, anche in collegamento con Enti pubblici o privati, le seguenti attività a valenza sanitaria, sociale e di formazione, procedendo a:

- a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, di carattere ambulatoriale, domiciliare, a ciclo semiresidenziale e residenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria, socio/sanitaria delle persone, in particolare minori, disabili, anziane, autosufficienti e no, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione e riabilitazione, oltre ulteriori attività connesse e strumentali;
- b) elaborare e/o prendere parte a progetti per realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo semiresidenziale e residenziale per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno, di disabilità o di disagio sociale nel campo dei minori, anche migranti o di medicina umanitaria, oltre ulteriori attività connesse e strumentali;
- c) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio oltre ulteriori attività connesse e strumentali;
- d) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità socio/sanitarie e di carattere formativo e/o di ricerca perseguite oltre ulteriori attività connesse e strumentali;

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione e con la qualifica di Ente di Terzo Settore

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché ad esse direttamente connesse.



ART. 6
AREE DI ATTIVITA'

6.1 Nell'ambito delle finalità (art. 4) e delle aree di intervento (art. 5), in fase di avvio della Fondazione il quadro dei servizi attivati e da implementare, sono quelli inseriti. *Piano annuale e triennale degli interventi e servizi sanitari, socio sanitari e formativi*

6.2 Le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano *annuale e triennale degli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari e formativi*" sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono modifica dello statuto.

ART. 7
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE DELLE ATTIVITA'

7.1 Nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione, l'erogazione dei servizi sarà improntata ai seguenti principi:

- Le attività verranno svolte, secondo il "*Piano annuale e triennale degli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari e formativi*" sotto il controllo e la direzione degli organi della Fondazione: l'indirizzo politico, la programmazione ed il controllo delle attività spettano al C.d.a. della Fondazione; la direzione delle attività spetta al Direttore Segretario della Fondazione.
- La programmazione degli interventi garantirà il rispetto degli equilibri finanziari in ogni fase delle attività. In particolare:
 - Saranno avviate le attività che, al momento della predisposizione del piano economico, consentano la copertura dei relativi costi
 - Gli organi della Fondazione monitorano l'andamento dei progetti e dei servizi, anche sotto il profilo del contenimento dei costi nei limiti del finanziamento assentito o del budget assegnato e realizzato, nonché del rispetto del piano economico approvato dal soggetto finanziatore
 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà provvedere all'interruzione di attività e/o servizi per i quali sia venuta meno la possibilità di garantire l'equilibrio tra le entrate e le uscite relative agli specifici servizi attivati o progetti finanziati
- La erogazione dei servizi avviene nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi previsti, per il settore di intervento, dalla normativa nazionale o regionale di riferimento.

κ

AS



- La disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento delle singole attività è rimessa ad appositi regolamenti interni.

ART. 8 PATRIMONIO

8.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, nel rispetto della loro destinazione funzionale, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

8.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione:
- b) dal fondo di gestione

ART. 9 FONDO DI DOTAZIONE

9.1 Composizione

9.1.1 Il fondo di dotazione della Fondazione:

- a) è costituito inizialmente dai beni mobili e immobili già provenienti dall'IPAB "*Casa del Fanciullo*", contenuti negli appositi inventari;
- b) è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti aderenti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione
- c) è costituito dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione
- d) è incrementabili dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che siano espressamente destinati al fondo di dotazione con delibera del Consiglio di Amministrazione
- e) è costituito dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;



f) dalla parte di rendite non utilizzata e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, destinata ad incrementare il patrimonio.

9.1.2 Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i beni immobili strumentali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali

9.2 Gestione

9.2.1 Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, sono adottate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione,

9.2.2 Resta comunque esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni, rapportato ad attualità, salvo che non si renda strettamente necessaria per la sopravvivenza della fondazione.

9.2.3 Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, vanno disciplinate nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.

9.3 Destinazione funzionale del patrimonio immobiliare esistente all'atto della trasformazione

9.3.1 La destinazione funzionale del patrimonio immobiliare della Fondazione, è quella deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB con l'adozione del *Piano annuale e triennale degli interventi e servizi sanitari, socio sanitari e formativi*

9.3.2 Le modifiche della destinazione funzionale degli immobili sono deliberate, con adeguata motivazione, dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono modifica dello statuto.

9.3.3 Le modifiche alla destinazione funzionale degli immobili vengono notificate alle autorità competenti

ART. 10 FONDO DI GESTIONE

10.1 La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie, e di quelle connesse, per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:



- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- e) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti aderenti o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- f) dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

10.2 Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari, tenuto conto del vincolo di destinazione funzionale stabilito da provvedimenti o convenzioni che costituiscono il titolo giuridico del trasferimento economico.


10.3 Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali o alle attività direttamente connesse

10.4 La gestione dei flussi di cassa sarà effettuata in regime di convenzione con un Istituto di Credito

ART. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO

11.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

11.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.



11.3 Gli avanzi delle gestioni annuali, tenuto conto del vincolo di destinazione funzionale di ciascun titolo di entrata, dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per eventuali perdite, e solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

11.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

11.5 Nella redazione del Bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione.

ART. 12

I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

12.1 I Soggetti partecipanti alla Fondazione si dividono in:

- ❖ Fondatore Promotore;
- ❖ Partecipanti aderenti
- ❖ Sostenitori benemeriti

ART. 13

FONDATORE PROMOTORE

13.1 Il soggetto Fondatore Promotore è l'IPAB Casa del Fanciullo che ha promosso la costituzione della Fondazione "Casa del Fanciullo Sanità e Sviluppo solidale ETS"

ART. 14

PARTECIPANTI ADERENTI

14.1 In considerazione delle opportunità di favorire la crescita ed il consolidamento delle iniziative operative della Fondazione, ai sensi dell'art.17 del Dlgs 207/2001 e ss.mm.ii., possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

14.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è versato, ovvero la prestazione è regolarmente eseguita.

14.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

14.5 Possono essere prese in considerazione le domande che dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione e assumano l'impegno a sostenere con mezzi economici, beni materiali o con attività di particolare rilievo il funzionamento e finanziamento delle sue opere.

14.6 Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

ART. 15 SOSTENITORI BENEMERITI

15.1 La qualifica di sostenitore benemerito è concessa dal Consiglio di Amministrazione a esponenti del mondo della sanità, del sociale, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria che, in modo significativo, prestino la loro immagine pubblica personale a beneficio della Fondazione.

15.2. I sostenitori Benemeriti partecipano a titolo consultivo, alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione

ART. 16 DIRITTI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

16.1 Unitamente al Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti aderenti e i Sostenitori benemeriti, costituiscono l'Assemblea di Partecipazione

16.2 Il Presidente della Fondazione informa periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, i membri della Fondazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.



16.3. In particolare, il Presidente cura l'invio di una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo annuale.

16.4 I soggetti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante del direttore o di un suo delegato; qualora esso, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

ART. 17 DECADENZA E RECESSO

17.1 Il C.d.A. può dichiarare la decadenza dalla qualifica, con cessazione dall'intervento alla Fondazione, dei Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario, o di un termine all'uopo assegnato, non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

17.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

17.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino a quel momento.

ART. 18 ORGANI DELLA FONDAZIONE

18.1 Gli organi della Fondazione sono articolati come di seguito:

A) ORGANI DI GOVERNO

- ❖ Il Consiglio di Amministrazione;
- ❖ il Presidente della Fondazione,
- ❖ il Vice Presidente
- ❖ l'Assemblea di Partecipazione

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'A' and a signature that appears to be 'G. G.'.

B) ORGANO DI GESTIONE
❖ il Direttore/Segretario

C) ORGANO DI CONTROLLO
❖ Revisore Legale

ART. 19 **ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE**

19.1 Alla Fondazione si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

19.2 In particolare, i poteri di indirizzo politico – amministrativo e controllo spettano all'organo di governo della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e, limitatamente alle funzioni di orientamento, all'Assemblea di Partecipazione,)

19.3 Le funzioni consultive spettano all'Assemblea di Partecipazione

19.4 La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta al Direttore/Segretario, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione

ART. 20 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE**

20.1 In coerenza con la presenza storica all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Casa del Fanciullo, e per le finalità rispondenti ad interessi generali e di utilità sociale che ha tra i suoi scopi, la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti nominati per come così designati:

- Uno dall'Assessore Regionale Famiglia;
- Uno dall'Assessore Regionale Salute
- Uno dal Sindaco del Comune di Carini;
- Due dal C.d.A. che, insediatosi nella composizione di cui sopra, li presceglie tra gli iscritti agli ordini professionali pertinenti alle attività statutarie, ovvero tra ex amministratori ed esperti di servizi socio-sanitari o formativi;

20.2 il Consiglio di Amministrazione può essere integrato ai sensi dell'art. 26. 2

20.3. Il potere di designazione di cui al punto 20.1:

- non comporta il sorgere di un rapporto di strumentalità tra fondazione e Ente di cui è esponente il Soggetto designante;



- non determina l'obbligo in capo all'Ente (cui appartiene il Soggetto designante) di ripianare eventuali perdite della Fondazione;
- si configura come assenza di vincolo di mandato o rappresentanza organica tra il Soggetto designante e il suo rappresentante in seno alla Fondazione.

20.4. Per garantire l'efficace esercizio dei compiti istituzionali, i Soggetti di cui ai punti 20.1 e 20.2 provvederanno alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione considerando l'adeguatezza dei titoli di studio nonché i requisiti di professionalità, competenza, esperienza, di durata almeno triennale, negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione, alla luce dei relativi curricula presentati

20.5 Salvo dimissioni o revoca, i Consiglieri restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione per un massimo di due mandati.

Alla scadenza del mandato, gli stesi, proseguono in regime di prorogatio fino alla nuova nomina del componente da parte dell'organo preposto.

ART. 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- COMPITI E FUNZIONI

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo della fondazione, esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico e di sorveglianza, provvedendo:

- alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi di attività e sviluppo e direttive generali per l'azione generale della Fondazione e per le singole aree di intervento
- alla verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione amministrativa e tecnica (sanitaria, socio/sanitaria, formativa...) e dei relativi risultati agli indirizzi formulati

21.2 In particolare:

- a) cura la predisposizione ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) cura la predisposizione ed approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi,
- c) individua e determina il numero dei i componenti dell'Assemblea di Partecipazione da impegnare nel coordinamento di progetti d'area tematica, con oneri a valere sui relativi finanziamenti assentiti
- d) Accetta lasciti e donazioni di beni immobili e di titoli




- e) Acquista ed aliena beni immobili, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto
- f) Nomina il Direttore Segretario, sulla base dell'adeguatezza dei titoli di studio nonché di requisiti di professionalità, esperienza, almeno triennale, di Amministrazione o di direzione in Soggetti pubblici o privati, ferma restando- in sede di prima applicazione- la disposizione di cui all'art. 31.6
- g) Provvede alla nomina, determinandone il compenso, dell'Organo di Controllo;
- h) determina una limitata remunerazione, entro lo stanziamento in bilancio nei confronti del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, solo nel caso in cui la Fondazione non riceva finanziamenti pubblici (art. 6 comma 2 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 Luglio 2010), salvo restando la possibilità di rinuncia da parte degli interessati.
- i) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, anche con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- j) delibera, in presenza dei presupposti di legge, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

21.4 Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.

La relativa delibera è trasmessa ai Soggetti proponenti, per gli adempimenti di competenza, entro il termine di 15 giorni dall'adozione della delibera di decadenza.

21.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto ai punti 20.1 e 26.2.

21.6 I consiglieri nominati in surroga restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.



21.7 Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, il CDA precedente resta in carica, in regime di prorogatio, sino a nuova ricostituzione.

ART. 22 INCOMPATIBILITA'

22.1 Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione o di componente dell'Assemblea di Partecipazione coloro che:

- abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- si trovino in una condizione di incompatibilità prevista presso il proprio Ente o Soggetto designante

ART. 23 RIMBORSI SPESE

23.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.


ART. 24 LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

24.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

24.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

24.4 I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Direttore Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.



24.5 Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

24.6 Ogni Consigliere può far inserire nel verbale della riunione una sintesi delle sue dichiarazioni espresse nel corso della seduta

24.7. Le riunioni possono tenersi in presenza, da remoto o in modalità mista

ART. 25

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, con la presenza dei due terzi dei componenti e, in questo caso, delibera validamente all'unanimità dei presenti

25.2 Non viene computato chi, trovandosi nelle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, non può prendere parte a discussioni o deliberazioni

25.3 Per la validità delle adunanze non è computato chi – avendo interesse - non può prendere parte alle deliberazioni.

25.4 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti si considerano votanti).

25.5 A parità di voti, la proposta si considera respinta.

25.6 Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che devono avvenire con voto segreto.

25.7 I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Segretario e firmati dal Presidente, da ciascuno dei Consiglieri e dal Direttore medesimo.

25.8 Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.



ART. 26
ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

26.1 Qualora siano ammessi Partecipanti aderenti ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione, quale organo di orientamento e coordinamento generale che è costituita dai componenti del C.d.A. e da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

26.2. L'Assemblea di Partecipazione:

- a) formula pareri consultivi e proposte non vincolanti sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- b) formula atti di orientamento e coordinamento non vincolanti sulle iniziative da assumere
- c) propone la nomina fino a due componenti aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione, individuandoli tra i responsabili coordinatori di aree tematiche per progetti destinatari di finanziamento, ove sussistenti, limitatamente alla durata del progetto;

26.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

26.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

26.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

26.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea di Partecipazione, dagli intervenuti e dal segretario.



ART. 27
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

27.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

27.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

27.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


ART. 28
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti

28.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

28.3 Al Presidente esercita le funzioni di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione e di garantirne il buon funzionamento.
- b) promuovere l'attività della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.
- c) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- d) informare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi e delle soluzioni adottate;
- e) vigilare sull'applicazione dello statuto;
- f) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione, sottoponendoli alla ratifica dei medesimi nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
- g) promuovere tempestivamente, almeno 60 giorni prima della scadenza degli organi statutari, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i rispettivi soggetti o organi a ciò deputati.



h) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo apposita procura legale.

28. 4 Il Presidente è coadiuvato dal Direttore Segretario e da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

ART. 29 IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.
2. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente e basta a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 30 ORGANO DI CONTROLLO

30.1 Quale organismo di controllo è istituito il Revisore Legale nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, applicando le disposizioni del Terzo settore.

30.2 L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio medesimo.

La partecipazione è obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti inerenti alle deliberazioni finalizzate all'approvazione dei documenti contabili.

30. 3 Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere riconfermato e revocato, secondo le fattispecie previste dalla legge.

ART. 31 DIRETTORE - SEGRETARIO

31.1 Nell'ambito della separazione delle competenze, la gestione della Fondazione e la relativa attività amministrativa spettano al Direttore - Segretario, cui sono attribuiti i compiti – inclusa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnino la Fondazione verso l'esterno- non compresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione

31.2 In particolare il Direttore- Segretario è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea di Partecipazione e della realizzazione dei programmi, progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, gestione di rapporti sindacali, di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

31.3 Il Direttore- Segretario coadiuva il Presidente nel compito di garantire un buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea di Partecipazione, assiste alle sedute dei medesimi, ne redige i verbali, qualora assuma anche la qualità di Segretario degli Organi, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni.

31.4 Non partecipa alle deliberazioni che lo riguardano direttamente e, in tal caso, le funzioni sono affidate direttamente al consigliere più giovane di età tra i presenti.

31.5 I compiti e le funzioni del Direttore - Segretario, nonché i sistemi di controllo, verifica e valutazione del suo operato sono precisati in sede regolamentare.

31.6 Le funzioni di direttore sono ricoperte dal direttore- segretario dell'IPAB, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguito per pubblico concorso, sino al suo mantenimento in servizio di ruolo presso la Fondazione

31.7 Venuta meno la condizione di cui al punto 31.6, il Direttore verrà scelto, sulla base dei requisiti previsti dal precedente art. 21.2, dal Consiglio di Amministrazione e resterà in carica per tutta la durata del mandato del C.d.A. designante.

ART. 32 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

32.1. La Fondazione, attraverso apposita intesa con le OO.SS., applicherà clausole di salvaguardia del personale proveniente dall'IPAB, concernenti l'anzianità di servizio, le posizioni giuridiche ed economiche, i livelli professionali, le qualifiche e quant'altro maturato in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'IPAB medesima



ART. 33
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

33.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore

ART. 34
NORME DI ENTRATA IN VIGORE E DI PRIMA APPLICAZIONE

34.1 Il presente statuto entra in vigore all'atto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente e, di conseguenza, per assicurare la immediata presa in carico degli adempimenti connessi alle procedure di trasferimento alla fondazione delle attività in corso e per garantire la correttezza dei servizi e la indispensabile continuità assistenziale, gli organi di amministrazione dell'IPAB restano in carica, nella composizione esistente alla data del decreto Regionale di approvazione dello Statuto, quali organi di governo della Fondazione, sino alla scadenza del mandato già conferito, esercitando le relative funzioni

ART. 35
APPLICAZIONE E CLAUSOLA DI RINVIO

35.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

The image shows three handwritten marks in black ink. On the left is a simple checkmark. In the center is a stylized, blocky letter 'A'. On the right is a more complex, cursive signature.